

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Misura 16 – Cooperazione	
Intervento 16.4.1	Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali.
Focus Area	6 A
Finalità	L'intervento sostiene azioni e progetti di cooperazione della filiera agroalimentare, sia orizzontale che verticale, finalizzata alla creazione e allo sviluppo di filiere corte, di mercati locali ed alla promozione delle stesse filiere corte sui mercati di riferimento.
Destinatari	Aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche.
Dotazione Finanziaria	Euro 2.000.000,00
Responsabile del Procedimento	Responsabile di Misura <i>pro tempore</i> (Agr.co Leo Paone)
Contatti	0961\858551 PEC: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Sommario

1. Base giuridica	3
2. Descrizione dell'intervento	3
3. Localizzazione dell'intervento	3
4. Beneficiari	3
5. Condizioni di ammissibilità	4
5.1 Ammissibilità del soggetto proponente.....	4
5.2 Ammissibilità della proposta.....	4
6. Impegni del beneficiario in fase di attuazione del progetto ed impegni ex post	5
7. Costi ammissibili	6
8. Ragionevolezza dei costi	7
9. Importi ammissibili e percentuali di sostegno	9
10. Criteri di selezione	10
11. Documentazione richiesta	12
11.1 Documentazione da presentare in fase di presentazione della domanda di sostegno	12
11.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno	13
12. Pubblicità, controlli e monitoraggio	13
13. Rinvio	14

1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 35 lett. d) e lett. e).

2. Descrizione dell'intervento

Il presente intervento è attivato nell'ambito della misura 16 "Cooperazione" e della sotto-misura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e Sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" del PSR Calabria 2014-2020.

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme di cooperazione rivolte:

- alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte che mettano in relazione contrattuale imprese ed associazioni di produttori primari con il proprio mercato di vendita;
- alla creazione di mercati locali e all'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale per prodotti delle filiere corte e del mercato locale create con la presente misura.

L'intervento 16.4.1 contribuisce agli obiettivi della focus area 3A della strategia del PSR – apportando il proprio contributo all'obiettivo innovazione, sostenendo forme e soluzioni innovative di cooperazione all'interno della filiera agroalimentare.

La finalità dei progetti di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di comporre la filiera corta, anche all'interno di micro-distretti a forte caratterizzazione qualitativa dei prodotti, tra cui anche i biodistretti, sia aggregando i produttori primari e migliorandone l'apertura e la posizione sui mercati, che sostenendo verticalmente la filiera, potenziando la distribuzione nell'ambito di mercati locali per come definiti dalla presente misura.

L'intervento non è destinato a sostenere lo sviluppo di filiere e mercati "standard".

Per quanto attiene l'esecuzione dell'attività di promozione, ogni emissione di materiale promozionale di supporto o attività deve rendere i potenziali clienti consapevoli che la filiera corta o il mercato locale in questione esistono e deve comunicare i vantaggi di acquistare tramite questo percorso.

3. Localizzazione dell'intervento

Le operazioni sostenute dalla Misura in conformità con l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono ubicate nelle aree rurali classificate come B, C, D della Regione Calabria.

4. Beneficiari

Aggregazioni tra almeno due soggetti tra: diversi operatori del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche.

Le imprese e gli organismi coinvolti nel progetto di cooperazione si aggregano con la sottoscrizione di un Accordo di Cooperazione che dovrà essere regolarmente registrato

L'aggregazione sarà rappresentata da un soggetto capofila che assumerà la responsabilità del progetto e che in caso di positiva selezione rappresenterà l'unico beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso la Regione.

Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione dell'aiuto (allegato 3), ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto.

Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner .

Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall'organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del Capofila e di tutti i partner coinvolti, saranno effettuate, ove pertinente, le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15).

5. Condizioni di ammissibilità

5.1 Ammissibilità del soggetto proponente

L'aggregazione che presenta una domanda di sostegno deve possedere i seguenti requisiti:

- aggregare operatori del settore agricolo, PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche;
- costituirsi attraverso l'Accordo di Cooperazione, debitamente registrato, che dovrà garantire unitarietà di azione e di obiettivi e rendere evidente il ruolo e le responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
- dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

Possono, presentare domanda anche le aggregazioni non ancora costituite alla data di presentazione della domanda, fermo restando, l'impegno e l'obbligo di costituirsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

5.2 Ammissibilità della proposta

La domanda di sostegno dovrà essere corredata da un Piano di Cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte; di mercati locali o l'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale per prodotti delle filiere corte e del mercato locale create.

Il Piano di Cooperazione dovrà:

- descrivere il progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- descrivere i risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali di tutti i soggetti cooperanti
- descrivere il modello di governance interno al raggruppamento;
- descrivere il contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- descrivere le modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Il Piano dovrà, inoltre:

- includere solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore e il consumatore, come previsto ai sensi dell'art. 11 par. 1 del Reg. UE n. 807/2014;
- per i mercati locali, prevedere che le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale avvengano entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto ai sensi dell'art. 11 par. 3 del Reg. UE n. 807/2014.

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate:

- da imprese che risultino "in difficoltà" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 249/01).
- per sostenere lo sviluppo di filiere e mercati "standard".

6. Impegni del beneficiario in fase di attuazione del progetto ed impegni ex post

La concessione del contributo è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dei seguenti impegni in fase di attuazione del progetto:

- presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributo (si veda il successivo punto 11.2);
- mantenere i requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegno;
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;

- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
- acquisire, ove pertinente, l'autorizzazione comunale/sanitaria relativa all'esercizio dell'attività prevista entro la data di chiusura del progetto;
- provvedere alla divulgazione dei risultati del progetto entro la richiesta del pagamento finale;
- non apportare, nei 5 anni successivi al pagamento finale, ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013, agli investimenti finanziati con l'operazione approvata modifiche sostanziali che ne alterino la natura o ne compromettano gli obiettivi originari. Le modifiche sostanziali comprendono, tra l'altro: la cessazione dell'attività; la rilocalizzazione della stessa al di fuori dell'area ammissibile; il cambio di destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento

7. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili derivanti dall'azione di cooperazione in senso stretto, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a) costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani di filiera, studi ed analisi di mercato;
- b) costi di esercizio della cooperazione quali: spese per la costituzione dell'aggregazione; costi di gestione per l'organizzazione ed il coordinamento del progetto, compresi gli oneri per affitto sede, e le spese sostenute per i consumi connessi; personale; viaggi e trasferte; costi per la formazione;
- c) costi di animazione (eventi, manifestazioni, etc.) e costi divulgazione (materiale divulgativo, materiale pubblicitario etc.), costi per attività promozionale sui mercati locali;
- d) acquisto o leasing di beni strumentali strettamente connessi alla realizzazione del progetto di cooperazione (mobili, attrezzature d'ufficio, hardware e software). In caso di acquisto, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento si rimanda alle aliquote fiscali ed ai parametri di ammortamento vigenti.

I costi elencati ai punti precedenti devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo di cooperazione. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Relativamente ai costi di cui alla lett. b) e c), in quanto non classificabili come investimenti, non sarà possibile la concessione di anticipo. A tal fine si precisa che, per gli altri costi, il riconoscimento dell'anticipo è subordinato alla specifica previsione nell'ambito della rispettiva scheda di misura del PSR, che al momento risulta in corso di modifica per ottenere l'autorizzazione alla concessione.

Sono, altresì, ammissibili i seguenti costi diretti derivanti dalle attività di realizzazione di specifici progetti legati all'attuazione delle azioni previste nel Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta ovvero per l'allestimento di centri per la distribuzione diretta dei prodotti:

- e) costruzione, acquisizione, miglioramento di beni immobili (opere edili e relativa impiantistica);
- f) acquisto ex novo di macchinari e attrezzature;
- g) investimenti immateriali quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commerciali a condizione che siano strettamente collegati all'intervento;
- h) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere, e), f), come onorari per professionisti, ecc. Le spese generali sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato, secondo la seguente ripartizione:
 - per spese tecniche, max il 6% per interventi che comprendono la progettazione e la direzione dei lavori
 - ovvero max il 3% nel caso l'investimento riguardi unicamente impianti, macchinari e attrezzature;
 - per altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una percentuale max del 3%".

Rispetto alle voci di costo diretto di cui alle lettere e), f) g) e h) le spese per la realizzazione di tali investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013.

Ai sensi del Regolamento di esecuzione n. 809/2017, art. 11, comma 4, le attività di promozione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili al sostegno soltanto relativamente alle filiere corte ed ai mercati locali.

I "contributi in natura" sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR. Le prestazioni volontarie non retribuite non sono ammissibili per le opere di edilizia.

Ai fini del rispetto dell'effetto incentivante degli aiuti, non saranno ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

L'IVA non è ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art. 69(3) Reg. 1303/2013).

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni specifiche in materia contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché alle Linee Guida di ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 del Mipaaf e alle "Disposizioni Procedurali" esplicative a corredo.

8. Ragionevolezza dei costi

La congruità dei costi ammissibili sarà valutata sulla base dei parametri sotto riportati. Eventuali costi incongrui saranno ammessi soltanto fino alla concorrenza dell'importo ritenuto ragionevole.

Per quanto riguarda le spese di trasferta connesse con l'attività di cooperazione e debitamente documentate, si farà riferimento al disciplinare applicabile ai dipendenti della Giunta regionale, emanato con decreto dirigenziale n. 10134 del 24 luglio 2008, che stabilisce, tra le altre disposizioni, i massimali per il rimborso delle spese esposti nella tabella sottostante:

	Viaggio	Pasti	Pernottamenti
Personale dirigente	Biglietti aerei in classe economica; biglietti di treno, nave o altri mezzi di trasporto in prima classe;	30,55 € per singolo pasto 61,10 € per due pasti al giorno – o 50 € per un solo pasto – in caso di trasferte di durata non inferiore a 24 ore	250 € per singolo pernottamento
Personale non dirigente	rimborso chilometrico , per utilizzo di mezzo proprio, pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip in vigore il primo del mese considerato (per ogni km percorso).	22,26 € per singolo pasto 44,26 € per due pasti al giorno – o 35 € per un solo pasto – in caso di trasferte di durata non inferiore a 24 ore.	200 € per singolo pernottamento

In relazione alle spese per consulenze, il documento di riferimento è il regolamento n. 12/2016 della Regione Calabria, **approvato con DGR 307 del 9.8.2016**, sulle modalità di selezione di figure professionali per l'assistenza tecnica al POR Calabria 2014/2020, che fissa il compenso a giornata/uomo in:

- 80 € oltre IVA e cassa per i profili junior;
- 130 € oltre IVA e cassa per i profili middle;
- 250 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza compresa tra 5 e 7 anni);
- 350 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza compresa tra 7 e 10 anni);
- da un minimo di 350 € a un massimo di 600 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza superiore a 10 anni).

I costi orari per il personale dipendente impiegato nelle attività di cooperazione sono calcolati ai sensi dell'art. 68, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dividendo per 1.720 i più recenti costi annui lordi documentati dalle tabelle sulle retribuzioni contrattuali del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per i principali settori produttivi.

I soggetti privati che acquisiscono beni e servizi devono richiedere tre preventivi analitici e confrontabili a ditte in concorrenza e scegliere l'offerta che presenta l'importo più basso. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei

fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura/servizi. Le offerte devono essere:

- proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;
- comparabili;
- formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Per quanto riguarda i lavori e le opere di carattere edile ed impiantistico, la base dati per la valutazione della ragionevolezza dei costi è costituita dal Prezziario Regionale per i lavori pubblici secondo l'ultima versione aggiornata.

Relativamente i lavori agricoli, dovrà essere utilizzato il Prezziario regionale per i lavori agricoli e forestali secondo l'ultima versione aggiornata.

Per quanto riguarda gli altri investimenti, la ragionevolezza dei costi sarà valutata sulla base di preventivi analitici e confrontabili, acquisiti presso fornitori indipendenti.

9. Importi ammissibili e percentuali di sostegno

Il sostegno è concesso ai sensi del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 per gli impegni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE.

Ciascun progetto di cooperazione, comprensivo dell'investimento, potrà essere sostenuto con un contributo pubblico massimo di euro 200.000,00, corrispondente ad una aliquota di sostegno pubblico dell'80%.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 2 anni decorrenti dalla data di restituzione del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione.

Per i costi di esercizio della cooperazione, di cui alla voce b) paragrafo 7, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

Ove pertinente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del beneficiario capofila e di ciascun partner saranno effettuate le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15) nonché, laddove pertinente ai sensi della disciplina vigente, quelle collegate al codice Antimafia.

Qualora in seguito alle verifiche del cumulo per l'aiuto individuale ricevuto dovesse risultare superato il massimale previsto per il "de minimis", il maggior importo che ne deriva verrà decurtato dal contributo ammesso.

10. Criteri di selezione

Ai fini della elaborazione della graduatoria, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella tabella sottostante. I criteri sono stati stabiliti sulla base del paragrafo “Principi per la definizione dei criteri di selezione” della scheda dell’intervento 6.4.1 del PSR Calabria 2014-2020.

Per accedere al sostegno, le domande devono ottenere un punteggio minimo di 20 punti raggiungibili con il concorso di almeno due criteri.

MACROCRITERI (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI
Massimo 60 punti			
Corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 3A nella quale è programmata	5	Pertinenza e completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi della focus area	5 <i>1 punto per ogni tipologia rappresentata di produttore di materia prima e di tipo di consumatore</i>
Maggiore numero di prodotti agricoli interessati	15	Latte e prodotti caseari	1
		Vitivinicolo	1
		Carne	1
		Olivicolo	1
		Agrumi	1
		Ortofrutta	1
		Cerealicolo	1
		Paniere di prodotti di almeno 3 comparti	3
		Paniere di prodotti da 3 a 5 settori	5
		Paniere di prodotti afferenti a piu 5 settori	8
Maggiore presenza di prodotti certificati	max 10	da 3 a 5 prodotti a marchio di qualità riconosciuta	4
		Oltre 5 prodotti a marchio di qualità riconosciuta	7
		Punti aggiuntivi in presenza di prodotti biologici	3
Maggior numero di soggetti aderenti al progetto di cooperazione localizzati in aree montane, di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, quindi nelle aree rurali classificate come aree “D” dal programma	max 10	Numero imprese interessate ricadenti in aree D: da 20 a 50	5
		Numero imprese interessate ricadenti in aree D: oltre 50	10
Maggior numero di soggetti cooperanti	max 10	0,10 punti per ogni azienda agricola, fino a un massimo di 5 punti	5
		0,5 punti per ogni trasformatore, fino a un	3

		massimo di 3 punti <ul style="list-style-type: none"> • 1 punto per il soggetto operante nella commercializzazione • 0,25 punti per ogni soggetto operante nella ristorazione, fino ad un massimo di 1 	2
Maggiore trasferibilità dei risultati del progetto di cooperazione	5	Innovazioni di processo e di prodotto replicabili in nuovi partner potenziale con ricadute positive analoghe	5
Maggiore capacità del progetto di generare valore aggiunto e nuova occupazione	5	Il progetto prevede come risultato un miglioramento dell'efficienza della filiera, misurabile in un vantaggio per il consumatore (con una riduzione del prezzo) e allo stesso tempo un maggior reddito per il produttore primario (maggior valore aggiunto)	2
		Il progetto prevede come effetto un aumento dell'occupazione	3

11. Documentazione richiesta

11.1 Documentazione da presentare in fase di presentazione della domanda di sostegno

La domanda presentata da soggetto capofila, presentata nei modi previsti dalle disposizioni procedurali, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- ✓ Piano di cooperazione Allegato 1 - compilato con tutte le informazioni richieste nel paragrafo 5.2 e con le informazioni utili ai fini della dimostrazione di quanto previsto per i criteri di selezione, compresa la scheda di dettaglio delle spese da sostenere a carico del capofila e di ciascun partner;;
- ✓ Dichiarazioni e impegni del Partenariato (allegato 2);
- ✓ Dichiarazioni e impegni del Capofila e Partner (allegato 3)
- ✓ Per l'acquisto di beni materiali (impianti, strumenti, macchinari, attrezzature), tre preventivi di spesa. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente (capofila/partner), devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura;
- ✓ Per gli interventi che comportano la realizzazione di opere edili e relativa impiantistica:
 - progetto preliminare delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale;
 - computo metrico analitico estimativo delle opere redatto utilizzando i codici e i prezzi del prezzario regionale di riferimento.
 - relazione tecnica, debitamente timbrata e sottoscritta dal tecnico incaricato, descrittiva dei lavori con documentazione fotografica – panoramica e di dettaglio - ex ante. In caso di “contributi in natura” la relazione dovrà evidenziare le seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture e ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria, il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo in conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.
La relazione tecnica dovrà, infine, contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, attestante che *“per l'intervento in oggetto nulla osta all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ovvero che non sono necessari permessi ed autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere”*. La dichiarazione dovrà, altresì, fare riferimento ai possibili effetti negativi sull'ambiente da parte dell'investimento e alla conseguente valutazione dell'impatto ambientale.
- ✓ Autorizzazioni varie (amministrative e sanitarie) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione, qualora pertinenti, ovvero impegno ad acquisirle entro la data di chiusura del progetto;
- ✓ Altra documentazione utile anche ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e di valutazione;
- ✓ Elenco riepilogativo dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovranno recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.

Il fascicolo delle singole domande, in un'unica cartella compressa in formato zip, completo di tutti gli allegati, dovrà essere caricato a sistema nella seguente voce “ELENCO RIEPILOGATIVO DEI

DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA” La ulteriore “documentazione utile” andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa in formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

All'esito del rilascio, la domanda/domandone, unitamente a tutta la documentazione a corredo, dovrà essere trasmessa, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle disposizioni procedurali, via PEC agli uffici regionali.

11.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno

- dichiarazione “De Minimis” (reperibile tra i Documenti Utili del bando) resa da parte del soggetto capofila e da ciascun componente l'aggregazione, ove positivamente inserita in graduatoria tra i soggetti finanziabili, per consentire le necessarie verifiche preliminari alla notifica della lettera di concessione. La dichiarazione dovrà essere trasmessa via Pec al Settore competente;
- in caso di aggregazione non formalmente costituita alla data di presentazione della domanda di sostegno, Accordo di Cooperazione, debitamente sottoscritto e registrato;
- copia titoli di disponibilità degli immobili per gli interventi riferibili ai costi diretti. I titoli dovranno avere una durata minima di **7** anni dalla presentazione della domanda di sostegno, in modo tale da assicurare il rispetto degli impegni ex post di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1305/2013;
- per le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, dichiarazione contenente i dati per la richiesta dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

La citata documentazione dovrà pervenire agli uffici regionale via PEC all'indirizzo di riferimento del bando.

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

12. Pubblicità, controlli e monitoraggio

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

13. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 ed alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, alle disposizioni procedurali del bando nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.